

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 43 DEL 27 OTTOBRE 2025

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Colf e badanti: possibile il pre-caricamento delle istanze di nulla osta</i>	3
<i>Fondo di garanzia TFR: servizio telematico per le domande anche per gli avvocati</i>	3
<i>Determinate le tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Treviso</i>	4
<i>Anche le dimissioni del genitore in prova sono soggette a convalida</i>	4
<i>Lavoratori sportivi: aggiornamento dei codici qualifica</i>	5
<i>Autonomi: imponibile il rimborso spese chilometriche</i>	5
<i>Riduzione del premio Inail per gli artigiani fissata al 5,07%</i>	6
<i>Isopensione, nuove istruzioni per la compilazione dell'UniEmens</i>	7
<i>Arruolamento marittimi: chiarimenti su imposta di bollo e registrazione</i>	8
<i>INAIL: riduzione del 13,02% dei premi assicurativi per il 2026</i>	8
<i>Edilizia-artigianato: da ottobre scatta il finanziamento del Fondo qualificazione e sviluppo</i>	9
<i>Campi Flegrei, sospesi contributi e adempimenti INPS</i>	9
<i>I Fondi previdenziali e assistenziali si adeguano alle nuove regole sui bonifici</i>	10
<i>Il comune di Murisengo cambia nome</i>	10
<i>Certificazione Unica: come acquisire i dati in modalità massiva</i>	11
<i>Versamenti parziali delle comunicazioni di irregolarità: i nuovi codici F24</i>	11
<i>F24 sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi: soppresse le causali RCLS e RTLS</i>	12
<i>Prodotti da inalazione senza combustione: i codici tributo per il versamento dell'imposta</i>	12
APPROFONDIMENTI	14
<i>Ddl Bilancio 2026: le principali misure per il lavoro</i>	14
<i>ExtraUE: l'iter per assumere il lavoratore domestico</i>	15
<i>Flussi: quote per l'assistenza familiare solo per il lavoro domestico</i>	16
<i>Durc di congruità e iscrizione alla Cassa edile hanno presupposti diversi</i>	22

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Colf e badanti: possibile il pre-caricamento delle istanze di nulla osta

Assindatcolf, con una nota del 20 ottobre 2025, ha ricordato che dal 23 ottobre è possibile pre-caricare sul portale ALI del Ministero dell'Interno la documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza di nulla osta all'assunzione di colf, badanti e baby-sitter non comunitarie.

Le ultime novità sono contenute nella circolare interministeriale pubblicata il 16 ottobre u.s. relativa al Decreto flussi 2026-2028, che definisce i principali aspetti operativi, tra cui la finestra temporale per il pre-caricamento delle istanze di nulla osta per l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri ancora residenti all'estero. Il pre-caricamento rappresenta un passaggio fondamentale per poter partecipare al click day, per il settore del lavoro domestico, fissato al 18 febbraio 2026. A disposizione vi sono 13.600 quote di ingresso previste per il prossimo anno e dedicate esclusivamente al lavoro domestico e non più insieme al settore socio-sanitario.

La fase di pre-caricamento sarà attiva dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025, con il portale disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, inclusi sabato, domenica e festivi. Importante per accedere al sistema è necessario essere in possesso di SPID o CIE.

Assindatcolf evidenzia che la novità di quest'anno è che la documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa e il documento di asseverazione dovranno essere firmati digitalmente.

Fondo di garanzia TFR: servizio telematico per le domande anche per gli avvocati

L'INPS, con il messaggio n. 3144 del 22 ottobre 2025, ha annunciato l'estensione agli avvocati del servizio telematico per la trasmissione delle domande di intervento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR), dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.

Il servizio, introdotto nel dicembre 2024 (si veda messaggio INPS 4429/2024) e successivamente reso accessibile agli Istituti di patronato (messaggio INPS 2172/2025), sarà disponibile per gli avvocati a partire dal 23 ottobre 2025.

Per agevolare la transizione, fino al 30 novembre 2025 sarà ancora possibile utilizzare la procedura precedente.

Al primo accesso, il professionista dovrà inserire i dati dello studio legale, l'indirizzo PEC e il recapito telefonico registrati presso l'Albo, che verranno poi utilizzati per le comunicazioni relative alla domanda. Le informazioni potranno essere aggiornate tramite la sezione "Gestione contatti".

Determinate le tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Treviso

È stato pubblicato, nella sezione pubblicità legale dell'INL, il decreto direttoriale n. 21 del 20 ottobre 2025 dell'ITL di Treviso-Belluno, con il quale sono state determinate le tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Treviso.

In particolare, la tariffa oraria di riferimento per le attività di facchinaggio e servizi preliminari e complementari di cui alla tabella allegata al DM 3/12/1999, per la Provincia di Treviso, desunta in base al costo orario del lavoro, ai livelli di inquadramento mediamente posseduti dal personale ed al margine necessario a far fronte alle assenze e alle spese generali, nonché dei prezzi normalmente praticati nel territorio provinciale, è determinata in € 25,05 all'ora + I.V.A.

Anche le dimissioni del genitore in prova sono soggette a convalida

Il Ministero del lavoro ha pubblicato la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, con cui ha confermato che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dall'Ispettorato del lavoro o dall'Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.

Il Ministero sottolinea che, a livello letterale, nella richiamata disposizione non si esclude la necessità della convalida delle dimissioni quando sono rassegnate durante il periodo di prova. Infatti, la convalida è prevista come misura di carattere generale, senza alcuna eccezione.

Inoltre, perseguendo lo scopo della norma, deve ritenersi necessario garantire una operatività ad ampio raggio della convalida. Al riguardo, si sottolinea che le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e

mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova.

Lavoratori sportivi: aggiornamento dei codici qualifica

L'INPS, in data 24 ottobre 2025, ha pubblicato il messaggio n. 3185 in materia di lavoro sportivo, con cui ha reso noto che le descrizioni relative alla decodifica dei codici qualifica n. 785 e n. 788, di cui all'Allegato n. 1 della circolare n. 127/2025, sono state allineate con le medesime descrizioni di cui alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.

L'Allegato è stato quindi aggiornato.

Il codice **785** fa riferimento a: *Tesserati, ai sensi dell'art. 15, che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. n. 36/2021).*

Il codice **788** a: *Tesserati, ai sensi dell'art. 15, che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore professionistico (art. 25, comma 1, d.lgs. n. 36/2021).*

Autonomi: imponibile il rimborso spese chilometriche

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta all'interpello n. 270 del 23 ottobre 2025, ha precisato che il rimborso al lavoratore autonomo delle spese chilometriche commisurato ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita con il committente concorre a formare reddito di lavoro dato che non rappresenta un rimborso spese addebitate analiticamente come richiede l'art. 54, c. 2 del TUIR.

Infatti, tale disposizione stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite, tra l'altro, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

In sostanza, l'irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, delle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico è subordinata alla condizione che le stesse siano addebitate analiticamente in capo al committente.

Secondo l'Agenzia delle entrate l'analiticità dell'addebito sussiste se le spese sono effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell'incarico professionale e indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti. Le spese in questione devono essere, altresì, comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spesa sostenuta e l'esatta riferibilità all'attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza, che implica un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una "forma" di compenso.

Questa interpretazione è in linea con la finalità della norma del TUIR volta a eliminare la criticità derivante dall'assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall'esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile.

In ogni caso, la concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo imponibile dei rimborsi spese chilometriche, con assoggettamento alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'IRPEF, non fa venir meno la deducibilità delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione dell'incarico.

Riduzione del premio Inail per gli artigiani fissata al 5,07%

In www.lavoro.gov.it, sezione Pubblicità legale, è stato pubblicato il decreto rep. 169/2025 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia che ha stabilito la riduzione spettante alle imprese artigiane, che non hanno avuto infortuni nel biennio 2023/2024, in misura pari al 5,07%.

La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione nell'autoliquidazione 2025/2026, a favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato, alle seguenti condizioni:

- siano in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008;
- non abbiano registrato infortuni nel biennio 2023/2024;
- ne abbiano fatto richiesta nella precedente autoliquidazione 2024/2025, barrando la relativa casella nella dichiarazione delle retribuzioni presentata entro lo scorso 28 febbraio.

Isopensione, nuove istruzioni per la compilazione dell'UniEmens

L'INPS, con il messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025, ha fornito precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 92/2012 (cd isopensione), in relazione ai quali non sussiste l'obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.

Come da precedenti istruzioni, tali lavoratori sono censiti con il valore "V" nell'elemento <Qualifica1> del flusso Uniemens, avente il significato di "Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015". Deve essere valorizzato l'elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato l'elemento <Qualifica3>. Nell'elemento <TipoLavoratore> deve essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti.

Per ciascuno dei lavoratori interessati, all'interno dell'elemento <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato l'elemento <Imponibile>, indicando l'imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l'elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere indicato l'importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all'aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra esposti nel flusso Uniemens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna "somma a debito" con il codice in uso "M161".

Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l'elemento <RegimePost95> con il valore "Si", l'elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l'importo dell'imponibile e l'elemento <ContributoEccMass> con il valore "zero". La procedura ricostruisce nel DM2013 virtuale il codice "V980" con l'importo dell'imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il contributo pari a "zero", non essendo dovute le contribuzioni minori.

Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, è garantita la copertura delle settimane senza la "monetizzazione" dell'imponibile riportato nell'elemento <ImponibileEccmass>.

Arruolamento marittimi: chiarimenti su imposta di bollo e registrazione

L'Agenzia delle entrate, in data 22 ottobre 2025, ha pubblicato due diverse risposte ad interPELLI, la n. 268 e la n. 269, con cui ha fornito chiarimenti sugli obblighi di natura formale conseguenti alla stipulazione dei contratti di arruolamento.

Con la prima risposta, l'Agenzia ha precisato che ai contratti di arruolamento siglati da marittimi per l'imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente (cc.dd. commercial vessels, charter, ecc), è applicabile l'esonero dall'«obbligo di chiedere la registrazione» previsto per i contratti relativi all'arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca e su navi mercantili, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024.

La seconda risposta chiarisce che per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca e su navi mercantili, per effetto della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2 del d.lgs. n.139 del 2024, non deve essere espletata la formalità di annotazione degli stessi sul repertorio degli atti di cui al richiamato articolo 67 del d.P.R. n. 131 del 1986.

INAIL: riduzione del 13,02% dei premi assicurativi per il 2026

Il Ministero del Lavoro ha emanato, di concerto con il MEF, decreto 30 settembre 2025, con cui è stata confermata, anche per il 2026, la riduzione dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1, c. 128, della L. 147/2013.

La misura dello sconto è fissata al 13,02% e, a seguito della revisione delle tariffe contributive intervenuta negli ultimi anni, si applica solo alle gestioni ancora non aggiornate:

- i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive (L. 93/1958);
- i contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi dall'INPS ai sensi del DPR 1124/1965.

Per tutte le altre gestioni, infatti, i nuovi tassi tariffari già in vigore assorbono la riduzione introdotta nel 2013.

Il decreto ha approvato, inoltre, gli Indici di Gravità Medi (IGM) da utilizzare nel triennio 2026-2028 per individuare le imprese "virtuose" sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, che possono accedere al beneficio. Restano confermati i criteri applicativi già previsti dal D.M. 22 aprile 2014:

- per le aziende di nuova costituzione (fino a due anni di attività), la riduzione è riconosciuta su dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza;
- per le altre imprese, la riduzione è concessa in base al livello di incidentalità rilevato nel triennio di osservazione.

Edilizia-artigianato: da ottobre scatta il finanziamento del Fondo qualificazione e sviluppo

Le parti sociali dell'edilizia artigiana hanno sottoscritto, in data 15 ottobre 2025, un accordo sul Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo.

A decorrere dal 1° ottobre 2025 (denuncia di novembre) è stato dato avvio al finanziamento del suddetto Fondo, attraverso il versamento di € 2,00 a dipendente per le imprese che applicano il richiamato CCNL. Il versamento è effettuato tramite la Cassa edile/Edilcassa.

Campi Flegrei, sospesi contributi e adempimenti INPS

L'INPS, con la circolare n. 138 del 20 ottobre 2025, ha fornito istruzioni operative e contabili sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025 nell'area dei Campi Flegrei.

La misura, prevista dall'art. 11 del D.L. 65/2025 (L. 101/2025), si applica ai contribuenti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati o dichiarati inagibili nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Bagnoli e parte della città metropolitana di Napoli. L'elenco dei soggetti beneficiari sarà individuato con apposito decreto del Ministro per la Protezione civile, su proposta della Regione Campania.

La sospensione riguarda tutti gli adempimenti e versamenti contributivi (compresi TFR al Fondo Tesoreria e quote a carico dei lavoratori) in scadenza tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni o interessi. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

Sono interessati:

- datori di lavoro privati (anche domestici e con dipendenti iscritti alla gestione pubblica);
- artigiani, commercianti e lavoratori agricoli autonomi;
- committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

Per le aziende con più sedi, la sospensione si applica solo ai lavoratori impiegati nelle unità produttive ubicate negli immobili danneggiati.

È, inoltre, prevista la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione e delle rate della cosiddetta "Rottamazione-quater", con proroga di tre mesi per i pagamenti in scadenza nel periodo interessato.

La circolare specifica le modalità operative per ciascuna gestione (artigiani, commercianti, agricoli, gestione separata, domestici, aziende con dipendenti) e fornisce le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi. Non è previsto alcun rimborso per i contributi già versati.

I Fondi previdenziali e assistenziali si adeguano alle nuove regole sui bonifici

L'Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2024/886, è intervenuta sul sistema dei pagamenti digitali, definendo nuovi standard di sicurezza e trasparenza e inserendo il servizio di Verification of Payee – VoP – che consente di verificare la corrispondenza tra il codice IBAN e l'intestatario del conto prima che un pagamento venga autorizzato.

Nel momento in cui viene impartito un ordine di bonifico, il servizio VoP informa della corrispondenza o meno tra il codice IBAN ed il nominativo del beneficiario stesso che è stato inserito nell'ordine.

Le novità sono operative per i bonifici effettuati dal 9 ottobre 2025.

Diversi fondi hanno fornito istruzioni alle aziende iscritte, affinché si adeguino alle nuove regole. Tra questi si segnalano: Cometa; Mario Negri, PreviAmbiente; Previdenza Cooperativa; Previndai; Fasdac. In allegato un documento di sintesi delle indicazioni fornite.

Il comune di Murisengo cambia nome

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 61/E del 20 ottobre 2025, ha comunicato che, a decorrere dal 10 ottobre u.s., il comune di Murisengo cambia denominazione in Murisengo Monferrato, in Provincia di Alessandria.

Il codice amministrativo nazionale F814 del Comune è rimasto invariato.

Viene conseguentemente aggiornato l'"Archivio Comuni e Stati Esteri", disponibile nel sito internet dell'Agenzia alla pagina: <https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/>

Certificazione Unica: come acquisire i dati in modalità massiva

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 390142 del 20 ottobre 2025, ha definito le modalità con cui gli intermediari abilitati (CAF, professionisti, altri soggetti incaricati) possono richiedere e acquisire in modalità massiva i dati delle Certificazioni Uniche (CU) dei contribuenti che li hanno delegati.

In particolare, i soggetti interessati inviano all'Agenzia un file di richiesta tramite il servizio telematico Entratel, contenente:

- il codice fiscale dell'intermediario;
- l'elenco dei codici fiscali dei contribuenti deleganti;
- l'anno d'imposta di riferimento.

Il file deve rispettare le specifiche tecniche (Allegato A) e può essere predisposto con software dell'Agenzia o strumenti equivalenti.

L'Agenzia fornisce i dati solo se la delega al cassetto fiscale è attiva al momento della richiesta.

Il contribuente può visualizzare chi ha avuto accesso ai propri dati nel cassetto fiscale e riceve una notifica tramite App IO.

Versamenti parziali delle comunicazioni di irregolarità: i nuovi codici F24

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 59 del 17 ottobre 2025, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973 (l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta).

I codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, non intenda versare l'importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.

Ai fini della compilazione F24, si rileva che i codici istituiti sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e

l'anno di riferimento (nel formato "AAAA") reperibili all'interno della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973.

F24 sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi: sopresse le causali RCLS e RTLS

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 60 del 17 ottobre 2025, ha reso noto di aver soppresso le causali contributo "RCLS" e "RTLS" in uso nella sezione "Altri Enti Previdenziali e Assicurativi" del modello F24. Si tratta, in particolare, delle seguenti:

- "RCLS" denominata "Recupero Contributi Lavoratori Spettacolo";
- "RTLS" denominata "Lavoratori dello Spettacolo: versamento pregiudiziale alla domanda di rateazione e versamento rate provvisorie e definitive".

Prodotti da inalazione senza combustione: i codici tributo per il versamento dell'imposta

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58 del 17 ottobre 2025, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello "F24 Accise", dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, di cui all'art. 62-quater.2, c. 1, del D.Lgs. 504/1995.

Come noto, i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del D.Lgs. 219/2006, sono assoggettati a imposta di consumo.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise ha chiesto l'istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello "F24 Accise", dell'imposta di consumo e dell'indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento della imposta di consumo stessa.

Quindi, per consentire il versamento, tramite modello "F24 Accise", delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "5515" denominato "Imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all'articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";

- “5516” denominato “Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;
- “5517” denominato “Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.

APPROFONDIMENTI

Ddl Bilancio 2026: le principali misure per il lavoro

Il Consiglio dei ministri n. 146 del 17 ottobre 2025 ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Si segnalano le seguenti misure di interesse.

Taglio IRPEF - Prevista la riduzione della seconda aliquota dell'IRPEF - scaglione tra 28 e 50mila euro - che passa dal 35% al 33%. La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.

Aumenti retributivi detassati - Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. La disposizione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.

Premi di risultato - Per il periodo d'imposta 2026, l'imposta sostitutiva sui premi di produttività detassabili è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1%.

Detassazione lavoro notturno, festivo e turni - Per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di: a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003 e dei CCNL; b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. La disposizione si applica solo nel settore privati ed esclusivamente nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro.

Buoni pasto - La soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti passa da 8 euro a 10 euro.

Bonus mamme - È rafforzato il bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro.

Congedi per i genitori - Il congedo parentale sarà fruibile e indennizzabile, al sussistere dei presupposti, fino al compimento del 14mo anno di età dei figli. Il congedo per malattia dei figli minori sale da 5 a 10 giorni.

Trattamento speciale integrativo - Confermato il riconoscimento del trattamento speciale integrativo per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario festivo rese, nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, nel settore turistico, ricettivo e termale.

Pensioni - Sterilizzato l'aumento di tre mesi dell'età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. Previsto l'incremento di 260 euro all'anno per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate.

ExtraUE: l'iter per assumere il lavoratore domestico

Assindatcolf, il 23 ottobre 2025, ha pubblicato una mini-guida con la quale ha fornito le istruzioni operative per l'assunzione, da parte delle famiglie, di colf, badanti e baby-sitter straniere attraverso il Decreto flussi 2026.

La prima fase fondamentale e propedeutica a tutta la procedura è quella del precaricamento delle istanze, che deve avvenire dal 23 ottobre al 7 dicembre 2025 (ore 20:00). È prevista una riapertura straordinaria dal 9 dicembre al 13 dicembre 2025 per consentire il salvataggio e il completamento delle domande rimaste in stato "Da completare". In quest'ultimo periodo non è possibile però creare nuove domande.

Successivamente sarà possibile inviare la domanda nei c.d. click day che per il comparto dell'assistenza familiare sarà il 18 febbraio 2026 alle ore 9:00.

La novità di maggior rilievo, evidenzia l'Associazione, è che le 13.600 quote previste per l'anno 2026 sono esclusivamente dedicate alla chiamata di colf, baby-sitter e badanti.

Per queste categorie esiste anche un canale 'extra quota', che mette a disposizione 10mila unità per l'assistenza di grandi anziani (over 80) e disabili. Per questi soggetti non occorre attendere il click day, dato che le richieste potranno essere inviate già a partire dal 1° gennaio 2026 accedendo sul Portale dedicato direttamente dalla voce "fuori quota".

Tutte le procedure si svolgono online sul sito del Ministero dell'Interno – Sportello Unico Immigrazione (ALI) accedendo con SPID o CIE e previa registrazione della PEC del datore di lavoro su INI-PEC (aziende) o INAD (persone fisiche).

Durante la verifica preliminare, il sistema invierà un messaggio PEC con un codice di attivazione domanda, indispensabile per sbloccare la compilazione. Senza questo non è possibile attivare la domanda sul portale e quindi procedere con il caricamento dei dati e dei documenti. Inserisci il codice nell'apposita sezione del portale per accedere al modulo A-BIS, dedicato al lavoro domestico.

Non deve essere dimenticato che tutta la documentazione da caricare deve essere in formato PDF o P7M (firmato digitalmente) e non deve superare la dimensione massima di 2 MB per ciascun file. Il portale esegue controlli automatici e non accetta file non conformi.

Il 18 febbraio 2026, è opportuno accedere al portale con largo anticipo (almeno 30 minuti prima).

All'apertura del sistema, si dovrà selezionare la domanda già precaricata e cliccare su "Invia domanda" appena il pulsante si attiva alle ore 9:00. Dopo l'invio, l'utente riceverà la conferma a video e, entro 24 ore, la ricevuta ufficiale con l'ID Token della pratica.

Flussi: quote per l'assistenza familiare solo per il lavoro domestico

Il Ministero dell'interno, di concerto con quello del lavoro, dell'agricoltura e del turismo, ha emanato la circolare n. 8047 del 16 ottobre 2025 con la quale, come di consueto, sono stati forniti chiarimenti e istruzioni operative in merito al Decreto flussi 2026-2028, evidenziando che, a differenza di quanto avvenuto con la programmazione 2023-2025, per il nuovo triennio la quota di ingresso per l'assistenza familiare è riservata ai rapporti di lavoro domestico.

Ne deriva che per le altre assunzioni nel settore della sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati andranno utilizzate le altre quote per ingressi per lavoro subordinato e le richieste di nulla osta andranno presentate tramite il modello B2020.

La circolare fa seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 240/2025 del DPCM 2 ottobre 2025 che, attuando il D.L. n.20/2023 (convertito nella Legge n.50/2023) e tenendo conto delle novità introdotte dal D.L. n.145/2024 (L. n.187/2024) e dal D.L. n. 36/2025 (L. n. 74/2025), determina per il triennio 2026-2028 i flussi d'ingresso di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo sia nell'ambito delle quote che al di fuori di esse.

Il DPCM prevede che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le

seguenti quote complessive: 164.850 per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028. Rispetto al triennio previgente gli ingressi sono incrementati di oltre 44 mila quote.

Verifica dell'indisponibilità

Il Decreto flussi, per il cui contenuto si rimanda all'apposito [approfondimento](#), assegna alla circolare congiunta il compito di definire le modalità operative, oltre a indicare la documentazione necessaria a dimostrare (a cura del datore di lavoro interessato all'assunzione dello straniero) di aver previamente verificato, presso il Centro per l'impiego, l'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale.

Su questo aspetto, la circolare n. 8047/2025 evidenzia che per tutti gli ingressi per lavoro subordinato, compresi quelli dell'assistenza familiare (escluso il lavoro stagionale) deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica presso il centro per l'impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente, utilizzando l'apposito modulo (denominato Dichiarazione verifica centro per l'impiego) predisposto dal Ministero del Lavoro, che va allegata nella sezione di upload della domanda. Come previsto dal DL n. 145/2024 che ha modificato l'art. 22, c. 2-bis del TU immigrazione, la verifica si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

Tali giorni si intendono di calendario, comprensivi quindi delle domeniche, delle festività e dei riposi infrasettimanali.

Mentre se il lavoratore avviato dal Centro per l'impiego non si presenta al colloquio oppure se lo stesso non è idoneo a ricoprire il ruolo ricercato dal datore di lavoro, quest'ultimo dovrà autocertificare tali circostanze. Anche l'autocertificazione deve poi essere allegata alla domanda di nulla osta al lavoro.

Asseverazione

La circolare congiunta ricorda che è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i consulenti del lavoro, i commercialisti o gli altri professionisti di cui alla Legge n. 12/1979 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri (congruità delle richieste, possesso del DURC, avere i requisiti reddituali e osservare il CCNL). L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare. Invece, l'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali

firmatarie del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 24-bis, comma 3, del T.U.I. con il Ministero del Lavoro.

Requisiti reddituali

Per quanto riguarda i requisiti reddituali, viene ricordato che il reddito imponibile in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui.

Invece, per gli ingressi per l'assistenza familiare il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi.

Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. In tali casi non è necessario produrre l'asseverazione.

La limitazione dell'autosufficienza non corrisponde necessariamente al riconoscimento dell'invalidità civile ma può essere semplicemente attestata dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica.

Nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

Per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere assunto l'ammontare del volume d'affari desumibile dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisti; mentre per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, può essere assunto il reddito imponibile o il fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.

Settore trasporto, logistica e magazzino

Per i conducenti del settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata solo in favore dei cittadini che provengono da uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto o sottoscriverà accordi di cooperazione in materia migratoria e, sempreché siano in possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base dei vigenti accordi di reciprocità. Per i lavoratori da occupare nelle attività di trasporto di merci su strada e

servizi di trasloco autotrasporto merci per conto terzi, è richiesta la patente di categoria CE.

Mentre, per le attività afferenti al settore trasporti terrestri di passeggeri sono richieste le patenti professionali equivalenti alle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE. Trascorso un anno è necessario convertire la patente.

Il conducente titolare di patente di guida superiore rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un'impresa stabilita in Italia, potrà acquisire o rinnovare la CQC in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno. Pertanto, ai fini dell'ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nulla osta al lavoro non stagionale (Mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta.

Se il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere a tempo indeterminato.

Presentazione della domanda

I soggetti interessati all'invio delle istanze di nulla osta possono effettuare la precompilazione della domanda a partire dalle ore 9.00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20.00 del 7 dicembre 2025 (p4 tutti i giorni, inclusi sabati, domeniche e 1° novembre). Per accedere al portale ministeriale è necessario essere in possesso di SPID o CIE e disporre di un indirizzo PEC registrato in INI-PEC (persone giuridiche iscritte al Registro delle imprese) o INAD (persone giuridiche non iscritte al Registro delle imprese e persone fisiche).

La fase successiva alla precompilazione prevede che dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del 13 dicembre 2025 coloro che hanno compilato la domanda possano: visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità "asincrona" nell'arco di sei giorni dall'inizio dell'accesso alla compilazione della domanda ed effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato "da completare" allo stato "da inviare", rendendola quindi pronta per l'invio durante i giorni di click day. In questa fase non è possibile compilare nuove domande, ma solo apportare eventuali modifiche a quelle già on line.

L'ultimo step della procedura è quello dedicato ai click day.

In particolare, dovranno essere inviate dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2026 le istanze per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo (modello

C-stag agricolo) e dalle ore 9.00 del 9 febbraio 2026 quelle per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore turistico (modello C-stag turistico).

Invece, dovranno essere inviate dal 16 febbraio 2026 le istanze per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) e dal 18 febbraio 2026 quelle per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell'assistenza familiare (modello A-bis).

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

Si ricorda che non può essere accolta la domanda presentata dal datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto e quella presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato.

Inoltre, la circolare congiunta ricorda che, ai sensi del DL 146/2025, datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle Organizzazioni datoriali di categoria, dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12/1979 e dalle Agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL). La limitazione vale anche per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale.

Diritto di precedenza per i lavoratori stagionali

I datori di lavoro che intendono occupare lavoratori stagionali con diritto di precedenza ai sensi dell'art. 24, c. 9 del TU immigrazione, nel modulo di domanda, nella sezione "richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale", dovranno riportare le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro; in particolare (a seconda che il lavoratore straniero abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro che sta compilando l'istanza, o presso un altro datore di lavoro) dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all'assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia.

Resta salva la possibilità di fruire della procedura semplificata riconosciuta alle Organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro, che consente la trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato

(stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.

Rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso

I nulla osta per lavoro subordinato non stagionale verranno rilasciati entro 60 giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote d'ingresso.

Riguardo alle richieste d'ingresso per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan, dallo Sri Lanka e dal Marocco, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché, alla preliminare verifica da parte dell'INL (in collaborazione con AGEA per il settore agricolo) dei requisiti e delle procedure di cui all'art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998 (ossia quelli previsti per ottenere l'asseverazione). Non opera in tale caso il silenzio assenso per l'emanazione automatica del nulla osta, decorsi i termini procedurali (20 giorni per il lavoro stagionale e 60 giorni per il lavoro subordinato non stagionale) in assenza di pareri.

Resta fermo che dopo le verifiche sulla domanda di visto d'ingresso presentata dal lavoratore, il datore di lavoro deve confermare la domanda di nulla osta al lavoro entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione via PEC di avvenuta conclusione dei suddetti accertamenti.

Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tale documento nel medesimo termine di otto giorni deve essere restituito in via telematica, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno.

La circolare congiunta ricorda che il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d'ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell'invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti. Per le ipotesi,

quindi, di assunzione nel settore dell'assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS.

Nel caso in cui, invece, l'assunzione si formalizzi solo a seguito della sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico.

Durc di congruità e iscrizione alla Cassa edile hanno presupposti diversi

Il Ministero del lavoro, con la risposta all'interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, ha chiarito che per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Diversamente, sulle imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile vertono sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Il chiarimento è riportato nella risposta all'istanza di interpello inoltrata dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), con cui sono state chieste al Ministero indicazioni circa la possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).

Il contesto normativo

Il Ministero riepiloga il contesto normativo di riferimento (in particolare il DM 143/2021), sottolineando che la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell'ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall'appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire. Inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all'ammontare complessivo dell'opera.

Ne consegue che la verifica della congruità è circoscritta, nell'ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile. Allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.

Diverso discorso per l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile, che invece risulta strettamente legata all'attività prevalentemente svolta dall'impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata. Richiamando la propria circolare del 30 gennaio 2008 n. 5, il dicastero ribadisce che "l'iscrizione alle casse edili nonché i relativi versamenti sembrano costituire un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrato nell'ambito del settore edile".

Le peculiarità del DURC di congruità

La funzione di verifica della congruità, attribuita alla Cassa edile, è esercitata in modo autonomo rispetto all'obbligo di iscrizione. Infatti, la verifica si incentra sulle opere edili realizzate all'interno dell'appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte.

Secondo il Ministero, tale assetto si evince dall'ambito applicativo della congruità che:

1. si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile;
2. prevede il rilascio dell'attestazione della congruità da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente nei confronti dell'impresa affidataria richiedente, che potrebbe operare in un settore diverso da quello edile ed essere comunque responsabile della congruità della manodopera impiegata in attività edili, anche non prevalenti per l'impresa stessa;
3. prevede, di conseguenza, che anche un'impresa non edile è tenuta ad ottenere la predetta attestazione di congruità agli effetti del successivo rilascio del Documento di regolarità contributiva (DURC on-line), limitatamente alle opere edili eventualmente svolte dalla stessa nell'ambito del cantiere.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Solferino1 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

